



Città di Sant'Angelo Lodigiano

SANT'ANGELO LODIGIANO



C_I274 - C_I274 - 1 - 2020-04-14 - 0009106

Prot. Generale n: **0009106** **P**

Data: **14/04/2020** Ora: **10.58**

Classific.: 1-10-0

ORDINANZA SINDACALE

NUMERO 26 DEL 14 APRILE 2020

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DEI CIMITERI CITTADINI FINO AL TERMINE DELLA CESSATA EMERGENZA SANITARIA

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la circolare del Ministero della Salute –Direzione generale della prevenzione sanitaria- n 0012302 dell'8 aprile 2020 nella parte in cui (lettera G Cimiteri, comma 1) dispone che *"i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori"*;

Richiamati gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'immediata chiusura al pubblico del Cimitero Comunale e la sospensione di ogni attività connessa alla manutenzione, ristrutturazione di tombe e lapidi di iniziativa privata fino al termine della cessata emergenza sanitaria.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

1 - sia trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Lodi per quanto di competenza;

2 - sia pubblicata all'Albo pretorio comunale;

3 - sia divulgata alla popolazione a mezzo sito internet comunale e ogni altro canale informativo disponibile utile alla maggior diffusione possibile.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Che è fatto obbligo ai soggetti destinatari e preposti alla sua esecuzione assicurarne il rispetto ed agli organi di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine sanzionare eventuali inadempienze a norma dell'art. 650 del C.P.

f.to IL SINDACO
Maurizio Ettore Enrico VILLA

